

**PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE APPROVATE DAL CDC
DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA GENERALE DEL 25 OTTOBRE 2025**

Testo vigente	Proposta di modifica
Articolo 7, primo comma	
Il socio può dimettersi in ogni tempo, ma le sue dimissioni non hanno effetto se non dalla data in cui sono accettate dalla Giunta Sezionale.	Il socio può dimettersi in ogni tempo, ma le sue dimissioni non hanno effetto se non dalla data <u>di ricezione da parte della</u> Giunta Sezionale
Articolo 7, secondo comma	
Il socio dimissionario è tenuto al pagamento della quota sociale per l'anno in corso.	<i>Invariato</i>
Articolo 7, terzo comma	
Nel caso in cui il socio dimissionario sia sottoposto a procedimento disciplinare, il Comitato Direttivo Centrale può disporre che si sospenda di provvedere sull'accoglimento delle dimissioni fino all'esito del procedimento medesimo.	(<i>sostituzione totale</i>) Dal giorno in cui hanno effetto le dimissioni, è sospeso il termine di prescrizione degli illeciti disciplinari. Il procedimento disciplinare eventualmente pendente si interrompe.
Articolo 7 quarto comma	
	(<i>di nuova introduzione</i>) Nel caso in cui il socio dimessosi presenti nuova domanda di iscrizione, la stessa produce effetto dal momento della sua ricezione; il CDC ne prende atto nella seduta immediatamente successiva e ne dà comunicazione al Collegio dei Probiviri, affinché il procedimento disciplinare interrotto riprenda il suo corso.
Articolo 10	
Le sanzioni disciplinari sono: a) la censura, che consiste in un biasimo formale comunicato al socio, per il tramite della Giunta Sezionale, dal Presidente dell'Associazione, in esecuzione del deliberato del Comitato Direttivo Centrale; b) l'interdizione dai diritti sociali, che non può avere durata superiore ad anni cinque c) l'espulsione, la quale è limitata ai casi di eccezionale gravità. Essa deve essere obbligatoriamente disposta nel caso in cui	Le sanzioni disciplinari sono: a) l'ammonimento, che consiste in un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del socio, dei suoi doveri in rapporto all'illecito commesso; b) la censura, che consiste in un biasimo formale comunicato al socio, per il tramite della Giunta Sezionale, dal Presidente dell'Associazione, in esecuzione del deliberato del Comitato Direttivo Centrale;

il socio sia stato destituito dall'Ordine Giudiziario.	c) l'interdizione dai diritti sociali, che non può avere durata superiore ad anni cinque d) l'espulsione, la quale è limitata ai casi di eccezionale gravità. Essa deve essere obbligatoriamente disposta nel caso in cui il socio sia stato destituito dall'Ordine Giudiziario.
Collegio dei Probiviri	
Sostituire nello Statuto, nel Regolamento del CDC e nei documenti collegati, dell'espressione " <i>Collegio dei Probiviri</i> " con l'espressione " <i>Collegio dei Garanti</i> ".	